



# COMUNE DI GINESTRA

## Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE N. **32**

data **26.10.2017**

PROTOCOLLO N. **3229**

data **26.10.2017**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PRESA D'ATTO DELL' IRRILEVANZA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (INDIVIDUAZIONE DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA' E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **11,00** e prosiegua nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1 - POMPA FIORELLA        | P |  |
| 2 - PEPICE GIUSEPPE       | P |  |
| 3 - DELFRANCO ANTONIO     | P |  |
| 4 - URANA VINCENZO        | P |  |
| 5 - TUCCIARIELLO MICHELE  | P |  |
| 6 - GRANOLLA PASQUALE     | P |  |
| 7 - CHIARITO MARIA TERESA | P |  |
| 8- BOCHICCHIO ALBERTO     | P |  |
| 9- TUCCIARIELLO RAFFAELE  | P |  |
| 10- PIPOLO SAVERIO        | P |  |
| 11- PETAGINE FRANCESCO    | P |  |

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott. Dario ESPOSITO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **POMPA FIORELLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:  
Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Dott. Dario ESPOSITO \_\_\_\_\_

Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale

Geom. B. Claudio D'AURIA \_\_\_\_\_

Parere del responsabile del Servizio Finanziario in merito al visto di regolarità contabile:  
Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dell'08.05.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Dato atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto, inoltre, necessario definire il "perimetro di consolidamento", ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, del D.Lgs 118/2011, contemplando la massima inclusione di ogni ente, azienda, società controllata e partecipata, fatta salva:

- l'irrelevanza del soggetto economico da consolidare (rapporto, di cui al punto 3.1 del principio applicato 4.4, inferiore al 10%) o l'irrelevanza della quota di partecipazione dell'ente (inferiore all'1%);
- l'ipotesi in cui il bilancio di un componente del gruppo presenta una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri:
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici

RILEVATO che comunque in nessuna delle società partecipate l'ente dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se quotata e, comunque, nessuna delle due società ha ricevuto affidamenti diretti da parte del comune;

DATO ATTO, precisamente, che per le società Acquedotto Lucano, unico soggetto legittimato all'esercizio dell'attività idrica e di depurazione in ambito provinciale, e per la società PA.TE.COR in liquidazione la quota di partecipazione posseduta dal Comune è irrilevante in quanto inferiore all'1%;

DATO ATTO, inoltre, che per la Società Consorile a r.l. Sviluppo Vulture Alto Bradano il Comune dispone di una quota non significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto che non sussistano i presupposti per la redazione del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti n. 1 (Cons. Urana Vincenzo)

### **DELIBERA**

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
- di dare atto dell'insussistenza dei presupposti per la redazione del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 dei principi contabili in ragione dell'irrelevanza delle partecipazioni societarie e del mancato affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte del comune di Ginestra;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**F.to POMPA FIORELLA**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Dario ESPOSITO**

---

**RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per restarvi quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

N. 426

Ginestra lì 26.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Dario ESPOSITO**

---

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000).

Ginestra lì 26.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Dario ESPOSITO**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Ginestra lì 26.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Dario ESPOSITO**